

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3381-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CASTELLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002,
n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione
della giustizia

*Presentato al Senato della Repubblica il 12 novembre 2002
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 13 novembre 2002*

(Relatore: **GIRONDA VERALDI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 28 novembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3381,

constatato che il provvedimento attiene a questioni di competenza del Ministro della giustizia e che tuttavia, sono riconducibili a diversi ambiti materiali: soppressione del Tribunale superiore, e dei tribunali regionali, delle acque pubbliche (capo I), collocamento fuori ruolo dei magistrati (capo II), indennità ai giudici di pace (capo III), composizione della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli (capo IV),

constatato che le disposizioni di cui al capo I rivestono carattere ordinamentale, essendo volte ad abolire una giurisdizione speciale,

rilevato che gli articoli del decreto-legge risultano sprovvisti di rubrica, mentre i capi dello stesso ne sono corredati, e che, a tal riguardo, la circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio, al punto 5, lettera b), prevede che gli articoli sono di norma corredati anche da una rubrica,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 1, che modifica stabilmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto attiene collocamento fuori ruolo dei magistrati in vista del prossimo semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, si verifichi l'effettiva necessità di procedere attraverso la novellazione in quanto la disposizione sembra rivestire un carattere transitorio. Qualora la norma fosse effettivamente di carattere temporaneo e derogatoria, sembrerebbe preferibile non ricorrere alla tecnica della novellazione;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

con riferimento all'articolo 1, ove si dispone la soppressione del Tribunale superiore e dei tribunali regionali delle acque pubbliche decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'articolo 2, comma 1, ove si prevede l'instaurazione di determinate controversie davanti al tribunale ordinario a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'articolo 4, comma 1, ove sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si sospendono determinati procedimenti pendenti; nonché

all'articolo 4, comma 2, ove si stabilisce la riassunzione dei procedimenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si valuti la coerenza con quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che prevede che «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione», procedendo eventualmente alla soppressione delle citate disposizioni;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, che ripartisce le competenze dei sopprimendi tribunali delle acque pubbliche tra il giudice ordinario e quello amministrativo, dovrebbe procedersi al coordinamento di quanto disposto nei diversi commi, al fine di chiarire se le competenze sinora spettanti ai sopprimendi tribunali vengano trasferite tutte contestualmente ovvero immediatamente alcune (quelle di cui ai commi 2 e 3) e successivamente le altre (quelle di cui al comma 1);

all'articolo 4, comma 1, che disciplina il deposito dei provvedimenti relativi alle cause assegnate, anche alla luce di quanto detto in relazione al trasferimento delle funzioni, di cui si è detto in relazione all'articolo 2, dovrebbe precisarsi ove debbono essere depositati i provvedimenti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e i successivi sessanta giorni.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3381 di conversione del decreto legge n. 251 del 2002, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, come risultante dall'approvazione di un emendamento da parte della Commissione di merito;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, nella parte in cui prevedono la immediata soppressione, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre differiscono al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione la soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche nonché dei tribunali regionali delle acque pubbliche, anche in riferimento all'utilizzo dello strumento normativo del decreto-legge che, per sua natura, così come delineata dall'articolo 77 della Costituzione, presuppone la definizione di misure di immediata applicazione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 nonché in ordine alle ipotesi poste a base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in euro 103.433 euro per l'anno 2002 ed in euro 827.464 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978 ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3381, recante « Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3381,

considerato che sarebbe contrario a logica di sistema e discutibile sotto il profilo giudiziario riservare una competenza per materia, nel caso specifico quella sulle acque pubbliche, solo ai tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto, non esistendo alcuna sovraordinazione o maggior titolo a conoscere delle medesime materie per alcuni tribunali rispetto ad altri in mera considerazione della loro dislocazione,

considerato che, inoltre, è assolutamente controindicato, nel momento in cui si sopprimono i tribunali regionali delle acque se pubbliche, caricare degli affari da essi riveniente i soli tribunali aventi sede nei capoluoghi distrettuali, che sono già i più oberati in termini di carichi di lavoro. Difatti ciò comporterebbe effetti negativi sulla distribuzione del lavoro tra i vari tribunali e quindi sull'impiego dei magistrati, del personale ausiliario e delle strutture, che deve anzi essere coerentemente riequilibrato,

considerato che nello stesso spirito va precisato che la composizione collegiale del tribunale ordinario si intende riferita alla fase della decisione, restando monocratica quella dell'istruttoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, il comma 1 sia così riformulato: « 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4:

Al comma 2, primo periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ».

Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a razionalizzare la giurisdizione in materia di acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale adottate dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 305 e 353 del 2002, nonché ad abolire la giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la struttura tecnica composta dai magistrati addetti al Ministero della giustizia, destinata a supportare l'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i criteri di corresponsione delle indennità per i giudici di pace, con riferimento a provvedimenti resi in materia penale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2002, la funzionalità della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ARTICOLO 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 1.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

1. *Identico.*

2. Entro il termine perentorio di **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **1-bis.** Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, **ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, e successive modificazioni, è elevato da **50 a 62** unità fino al 30 giugno 2004.

2. *Identico.*

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

«3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

« 3-ter. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) **ordinanza** di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica* ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE
PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

Identico.

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Identica.

€ 0,52



14PDL0036510